



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo regionale

2011/0195(COD)

20.9.2012

PARERE

della commissione per lo sviluppo regionale

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla politica comune della pesca
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

Relatore per parere: Younous Omarjee

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il settore europeo della pesca produce ogni anno circa 6,4 milioni di tonnellate di pesce. La pesca e l'industria di trasformazione impiegano più di 350.000 persone, il che dimostra l'importante contributo di questo settore al benessere economico e sociale nelle regioni.

Talune delle misure proposte dei nuovi regolamenti relativi alla PCP, incluso il FEAMP, rischiano di penalizzare i pescatori e lo sviluppo delle regioni europee costiere e marittime. La nostra commissione deve ugualmente vigilare affinché vengano prese in considerazione le specificità delle regioni ultraperiferiche assai interessate a tali regolamenti.

1. Gli assi della riforma che rischiano di nuocere allo sviluppo delle regioni

In primo luogo, la nuova riforma della PCP deve garantire una gestione locale davvero regionalizzata, che tenga conto della diversità delle flotte, degli attrezzi da pesca e degli stock ittici in ogni paese e zona di pesca.

La PCP deve altresì rispettare i diritti degli Stati membri sulle rispettive acque territoriali, le loro ZEE e i fondi marini adiacenti. Sarebbe drammatico che in nome della parità di accesso alla zona esclusiva di pesca le ZEE siano "aperte" a tutte le flotte intra o extracomunitarie. Ciò nuocerebbe all'ecosistema marino che è da preservare e alla vitalità economica delle comunità dei pescatori locali.

E' altresì centrale che la nuova PCP protegga sostenibilmente gli interessi della pesca costiera e artigianale onde garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse e condizioni economiche e sociali durevoli.

E' altresì necessario assicurare all'insieme delle regioni marittime europee un futuro prospero per la loro filiera della pesca sostenendo, a medio e a lungo termine, sostenendo lo sforzo per la necessaria ricostituzione degli stock ittici. Ma gli sforzi da compiere non sono identici se si è pescatori nel Mare del Nord, ai Caraibi, nel Mediterraneo o nell'Oceano Indiano. Se una riflessione particolare e adeguata alla scala di ciascun bacino non è condotta dalla Commissione europea, è tutto il futuro della pesca che sarà a mal partito. Il vostro relatore condivide in pieno gli obiettivi della pesca sostenibile attraverso la protezione e la ricostituzione della risorsa, in quanto al ritmo di predazione attuale non un solo pesce o crostaceo conosciuto sarebbe disponibile entro il 2050 per la pesca commerciale.

L'eccesso di pesca è certamente la conseguenza della cattiva gestione delle risorse alieutiche. Esso è però altresì imputabile alle autorità pubbliche. Lo sforzo da compiere per la ricostituzione degli stock non deve dunque avvenire né a spese dei produttori né ai danni dello sviluppo delle regioni marittime. Esso deve essere assunto collettivamente. Pertanto è necessario che siano introdotti meccanismi di indennizzo per i lavoratori del settore della pesca che subiscono le ripercussioni economiche e sociali dei piani di ricostituzione della gestione pluriennale e delle misure assunte per la protezione degli ecosistemi.

Il vostro relatore si oppone quindi ai tentativi di introdurre diritti di proprietà sugli stock ittici attraverso il sistema delle concessione di pesca trasferibili. Le conseguenze socioeconomiche della privatizzazione dei mari sarebbero disastrose.

2. Tener conto delle realtà della pesca delle regioni ultraperiferiche

Per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche è innegabile che i principi e le regole della PCP sono inadeguati alle loro realtà. L'articolo 349 del TFUE, insufficientemente utilizzato nei regolamenti europei, deve essere esplicitamente menzionato in tutti i regolamenti relativi alla pesca e soprattutto attuato. Ciò in particolare affinché la coerenza delle pratiche europee sia ricercata e posta in essere per ciascuna RUP. La Commissione non deve dimenticare che, da un lato, ci troviamo in spazi marittimi condivisi tra gli Stati membri e l'Unione e, dall'altro, per quanto riguarda le RUP, gli spazi marittimi sono condivisi con paesi ACP **popolati di specie alieutiche diverse, con una diversa conoscenza e condizione degli stock, nonché con pratiche di pesca differenti. Si tratta di avere un approccio differenziato delle pratiche di pesca a seconda che ci si trovi nell'emisfero nord oppure in quello sud.**

E' altresì importante istituire un comitato consultivo RUP articolato in tre sottocomitati geografici distinti. E' discriminatorio che dalla creazione dei CCR la Commissione abbia tenuto ai margini le RUP dell'Oceano Indiano e dei Caraibi. In questo nuovo CCR deve essere consentita per le RUP la partecipazione degli stati rivieraschi e dei pescatori europei che operano in tali zone. Il comitato consentirà altresì all'UE di affermare il proprio ruolo nella costruzione di una governance internazionale della pesca, dimensione questa che non può essere trascurata in quanto l'UE è il primo spazio marittimo mondiale grazie alle sue RUP e ai suoi PTOM.

E' dunque necessario che la riforma della PCP garantisca anche il mantenimento di norme specifiche per le flottiglie ultramarine e autorizzi l'aiuto al rinnovo e all'ammodernamento della flotta di pesca costiera differenziata a seconda dei fronti marittimi considerati in zone in cui le riserve alieutiche possono permettere una crescita del settore.

La riforma della PCP deve mirare al mantenimento essenziale del dispositivo finanziario POSEI pesca nonché a un'articolazione intelligente tra il FEAMP e il POSEI pesca.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa Visto 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

*– visto l'articolo 349 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea,*

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) La politica comune della pesca deve garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla creazione di condizioni ambientali, economiche e sociali sostenibili a lungo termine. Essa deve inoltre contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.

(3) La politica comune della pesca deve garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla creazione di condizioni ambientali, economiche e sociali sostenibili a lungo termine. Essa deve inoltre contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca, **a un reddito dignitoso per i pescatori** e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La situazione geografica delle regioni ultraperiferiche e la specificità del settore della pesca in tali regioni impongono che la politica comune della pesca e i fondi ad essa correlati possano essere adeguati per adattarsi alle specificità, ai vincoli, ai sovraccosti e alle realtà propri di tali regioni che

differiscono profondamente dal resto dell'Unione europea. L'articolo 349 dovrebbe essere utilizzato in tal senso per perseguire gli obiettivi propri di tali regioni e lo sviluppo del loro comparto pesca a fini di sostenibilità, dal momento che il regolamento non è adattato a una o più di esse.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS) e ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 ("accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici"). Essa ha inoltre aderito all'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, del 24 novembre 1993 ("accordo FAO"). Questi accordi internazionali prevedono in particolare obblighi di conservazione e segnatamente l'obbligo di adottare misure di conservazione e di gestione intese a mantenere o riportare le risorse marine a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile sia nell'ambito delle zone marine soggette alla giurisdizione nazionale che in alto mare, nonché di cooperare con gli altri Stati a tal fine, l'obbligo di applicare su base generalizzata

Emendamento

(4) L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS) e ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 ("accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici"). Essa ha inoltre aderito all'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, del 24 novembre 1993 ("accordo FAO"). Questi accordi internazionali prevedono in particolare obblighi di conservazione e segnatamente l'obbligo di adottare misure di conservazione e di gestione intese a mantenere o riportare le risorse marine a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile sia nell'ambito delle zone marine soggette alla giurisdizione nazionale che in alto mare, nonché di cooperare con gli altri Stati a tal fine, l'obbligo di applicare su base generalizzata

l'approccio precauzionale alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento degli stock ittici, l'obbligo di garantire la compatibilità delle misure di conservazione e di gestione nei casi in cui le risorse marine si trovino in zone marine aventi uno statuto giurisdizionale diverso e l'obbligo di tenere nella debita considerazione gli altri usi legittimi dei mari. La politica comune della pesca deve contribuire all'adempimento degli obblighi assunti a livello internazionale dall'Unione nel quadro di questi strumenti internazionali. Quando gli Stati membri adottano le misure di conservazione e di gestione per le quali è stata loro conferita competenza nell'ambito della politica comune della pesca, essi devono anche agire in modo pienamente coerente con gli obblighi internazionali in materia di conservazione e di cooperazione previsti dagli strumenti internazionali sopra indicati.

l'approccio precauzionale alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento degli stock ittici, l'obbligo di garantire la compatibilità delle misure di conservazione e di gestione nei casi in cui le risorse marine si trovino in zone marine aventi uno statuto giurisdizionale diverso e l'obbligo di tenere nella debita considerazione gli altri usi legittimi dei mari. ***A questo titolo, l'istituzione di un comitato consultivo per le regioni ultraperiferiche costituito di tre sottocomitati (acque sudoccidentali, acque dell'Oceano indiano sudoccidentale, acque del bacino delle Antille-Guyana) potrebbe anch'essa contribuire positivamente a questi obiettivi nelle acque internazionali, dove la pesca eccessiva e la pesca illegale costituiscono un problema reale a livello mondiale. L'articolo 66 della quinta parte della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare impone altresì agli Stati membri di rispettare determinate disposizioni per la tutela degli stock anadromi.*** La politica comune della pesca deve contribuire all'adempimento degli obblighi assunti a livello internazionale dall'Unione nel quadro di questi strumenti internazionali. Quando gli Stati membri adottano le misure di conservazione e di gestione per le quali è stata loro conferita competenza nell'ambito della politica comune della pesca, essi devono anche agire in modo pienamente coerente con gli obblighi internazionali in materia di conservazione e di cooperazione previsti dagli strumenti internazionali sopra indicati.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) In occasione della conferenza mondiale di Nagoya sulla biodiversità, nel 2010, l'Unione europea e i suoi Stati membri si sono impegnati a lottare contro la perdita di biodiversità. È stato adottato un programma strategico decennale di protezione della biodiversità mondiale, i cui obiettivi, per quanto concerne il settore della pesca, riguardano: 1) la gestione e lo sfruttamento sostenibili di pesci e invertebrati, applicando l'approccio ecosistemico al fine di evitare la pesca eccessiva con il ricorso a misure di ricostituzione per tutte le specie in via di estinzione o minacciate ed evitando le ripercussioni negative della pesca sugli ecosistemi marini vulnerabili; (2) la gestione sostenibile delle zone che ospitano siti di acquacoltura; (3) il mantenimento della diversità genetica delle piante coltivate, degli animali di allevamento e domestici, e delle loro varianti selvatiche, riducendo al minimo la loro erosione genetica; (4) la protezione entro il 2020 di almeno il 10% delle zone costiere e marine.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Obiettivi specifici in materia di pesca sono stati stabiliti nella decisione della Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica sul piano strategico per la biodiversità 2011-2020. La politica comune della pesca deve

(6) Obiettivi specifici in materia di pesca sono stati stabiliti nella decisione della Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica sul piano strategico per la biodiversità 2011-2020. La politica comune della pesca deve

garantire la coerenza con gli obiettivi in materia di biodiversità adottati dal Consiglio europeo e con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" , in particolare al fine di conseguire il rendimento massimo sostenibile *entro il 2015*.

garantire la coerenza con gli obiettivi in materia di biodiversità adottati dal Consiglio europeo e con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" , in particolare al fine di conseguire il rendimento massimo sostenibile.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) È importante che la gestione della politica comune della pesca sia guidata da principi di buona governance. Tali principi prevedono un processo decisionale basato sui migliori pareri scientifici disponibili, un ampio coinvolgimento delle parti interessate e una prospettiva a lungo termine. Una gestione efficace della politica comune della pesca dipende anche da una chiara definizione delle responsabilità sia a livello dell'Unione che a livello nazionale, regionale e locale, nonché dalla compatibilità e coerenza reciproche delle misure adottate con le altre politiche dell'Unione.

Emendamento

(10) È importante che la gestione della politica comune della pesca sia guidata da principi di buona governance. Tali principi prevedono un processo decisionale basato sui migliori pareri scientifici disponibili, un ampio coinvolgimento delle parti interessate, *se possibile attraverso autorità di rappresentanza, a livello nazionale, regionale e locale per la definizione, l'attuazione e la valutazione di tale politica e* una prospettiva a lungo termine. Una gestione efficace della politica comune della pesca dipende anche da una chiara definizione delle responsabilità sia a livello dell'Unione che a livello nazionale, regionale e locale, nonché dalla compatibilità e coerenza reciproche delle misure adottate con le altre politiche dell'Unione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Ove del caso, la politica comune della pesca deve tener conto adeguatamente degli aspetti legati alla salute e al **benessere** degli animali nonché alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

Emendamento

(11) Ove del caso, la politica comune della pesca deve tener conto adeguatamente degli aspetti legati alla salute e al **buon trattamento** degli animali nonché alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) L'attuazione della politica comune della pesca deve tener conto delle interazioni con altre questioni marittime quali contemplate dalla politica marittima integrata, riconoscendo che tutte le questioni connesse agli oceani e ai mari **europei** sono legate fra loro, inclusa la pianificazione dello spazio marittimo. È necessario garantire coerenza e integrazione nella gestione delle diverse politiche settoriali nell'ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero.

Emendamento

(12) L'attuazione della politica comune della pesca deve tener conto delle interazioni con altre questioni marittime quali contemplate dalla politica marittima integrata, riconoscendo che tutte le questioni connesse agli oceani e ai mari **che circondano il territorio europeo** sono legate fra loro, inclusa la pianificazione dello spazio marittimo. È necessario garantire coerenza e integrazione nella gestione delle diverse politiche settoriali nell'ambito **dell'Oceano Atlantico, dell'Oceano Indiano**, del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) È necessario riconoscere,

nell'ambito della politica marittima integrata e della politica comune della pesca, le peculiarità delle regioni ultraperiferiche (RUP), in particolare di quelle che non dispongono di una piattaforma continentale e le cui risorse si concentrano nella zona dei fondali di pesca e dei monti sottomarini. Occorre tutelare queste fragili zone biogeografiche e l'accesso alle stesse, operando uno sfruttamento funzionale alle risorse che esse ospitano.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Le risorse biologiche marine intorno alle **Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie** devono continuare a godere di una protezione speciale poiché contribuiscono alla salvaguardia dell'economia locale di queste isole, tenuto conto della loro situazione strutturale e socioeconomica. La limitazione di alcune attività di pesca in tali acque ai pescherecci registrati nei porti **della Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie** deve essere pertanto mantenuta.

Emendamento

(15) Le risorse biologiche marine intorno alle **regioni ultraperiferiche** devono continuare a godere di una protezione speciale poiché contribuiscono alla salvaguardia dell'economia locale di queste isole, tenuto conto della loro situazione strutturale e socioeconomica. La limitazione di alcune attività di pesca in tali acque ai pescherecci registrati nei porti **delle regioni ultraperiferiche** deve essere pertanto mantenuta **nel senso degli articoli 349 e 355, paragrafo 1 del TFUE. Le regioni ultraperiferiche che lo desiderano devono tuttavia poter mantenere la possibilità loro accordata di autorizzare, nell'ambito di accordi, battelli dei paesi terzi vicini abilitati a pescare in tali acque territoriali, fatto salvo lo sbarco totale del pescato nei loro porti.**

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) Occorre prestare particolare attenzione alla tutela dei salmoni selvaggi nel Mar Baltico. Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ritiene che il livello degli stock di salmone selvaggio non sia sostenibile. Secondo il CIEM è necessario basare la regolazione degli stock di salmone sulla valutazione della situazione della popolazione in ciascun corso d'acqua. A suo dire, la pesca in mare, che non opera distinzioni tra le popolazioni, rende nettamente più difficile la risalita dei salmoni fino alle zone di riproduzione del proprio fiume d'origine. La ricostituzione di stock elevati di salmoni selvaggi è molto importante anche per le regioni a bassa densità abitativa del Nord Europa, poiché questa specie rappresenta una risorsa fondamentale per gli abitanti dei bacini fluviali settentrionali e per l'economia regionale.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per conseguire più efficacemente l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine è opportuno adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca, stabilendo in via prioritaria piani pluriennali che tengano conto delle specificità dei vari tipi di pesca.

Emendamento

(16) Per conseguire più efficacemente l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine è opportuno adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca, stabilendo in via prioritaria piani pluriennali che tengano conto delle specificità dei **diversi bacini marittimi e dei** vari tipi di pesca.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Occorrono misure volte a ridurre **ed eliminare** i livelli attualmente elevati di catture accidentali e di rigetti in mare. Le catture accidentali e i rigetti costituiscono di fatto uno spreco considerevole e incidono negativamente sullo sviluppo sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini nonché sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche. Occorre stabilire e attuare progressivamente un obbligo di sbarco per tutte le catture di stock regolamentati effettuate nell'ambito di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da parte di pescherecci dell'Unione.

Emendamento

(18) Occorrono misure volte a **prevenire attraverso campagne di sensibilizzazione e** ridurre il più possibile i livelli attualmente elevati di catture accidentali e di rigetti in mare. Le catture accidentali e i rigetti costituiscono di fatto uno spreco considerevole e incidono negativamente sullo sviluppo sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini nonché sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche. Occorre stabilire e attuare progressivamente **e in modo pianificato** un obbligo di sbarco per tutte le catture di stock regolamentati effettuate nell'ambito di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da parte di pescherecci dell'Unione.

Motivazione

L'eliminazione dei rigetti, che deve tenere conto della specificità delle varie attività di pesca, deve avvenire progressivamente, in modo pianificato e in un tempo sufficiente.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Considerata la situazione economica precaria del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca **di alcune** comunità costiere è necessario garantire la stabilità **relativa** delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, con l'assegnazione a ciascuno di essi di una quota prevedibile degli stock.

Emendamento

(22) Considerata la situazione economica precaria del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca **delle numerose** comunità costiere **e insulari** è necessario **rivedere la nozione di stabilità relativa e** garantire la stabilità delle attività di pesca, **nonché la solidità socioeconomica del settore e della regioni da esso dipendenti**, ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri con l'assegnazione a ciascuno di essi di una quota prevedibile degli stock **e tenendo conto della capacità di pesca di cui dispone.**

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Gli Stati membri devono essere in grado di adottare misure di conservazione e misure tecniche per l'attuazione della politica comune della pesca affinché quest'ultima risulti maggiormente adeguata alle realtà e peculiarità dei singoli tipi di pesca e benefici di una maggiore adesione.

Emendamento

(26) Gli Stati membri devono essere in grado di adottare misure di conservazione e misure tecniche per l'attuazione della politica comune della pesca affinché quest'ultima risulti maggiormente adeguata alle realtà e peculiarità dei **vari bacini marittimi e dei** singoli tipi di pesca e benefici di una maggiore adesione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) È necessario introdurre entro il 31 dicembre 2013 un sistema di concessioni di pesca trasferibili per la maggior parte degli stock gestiti nell'ambito della politica comune della pesca, applicabile a tutte le navi di lunghezza pari o superiore a **12** metri e a tutte le altre navi che pescano con attrezzi trainati. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del sistema di concessioni di pesca trasferibili le navi di lunghezza fino a **12** metri diverse da quelle che pescano con attrezzi trainati. Tale sistema deve contribuire al conseguimento **di riduzioni** della flotta **su iniziativa del settore** nonché al miglioramento delle prestazioni economiche, creando al tempo stesso concessioni di pesca trasferibili giuridicamente sicure ed esclusive basate sulle possibilità di pesca annuali concesse a uno Stato membro. Poiché le risorse biologiche marine costituiscono un bene comune, è opportuno che le concessioni di pesca trasferibili stabiliscano diritti di utilizzazione solo su una parte delle

Emendamento

(29) È necessario introdurre entro il 31 dicembre 2013 un sistema di concessioni di pesca trasferibili per la maggior parte degli stock gestiti nell'ambito della politica comune della pesca, **adottato volontariamente da tutti gli Stati membri e** applicabile a tutte le navi di lunghezza pari o superiore a **15** metri e a tutte le altre navi che pescano con attrezzi trainati. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del sistema di concessioni di pesca trasferibili le navi di lunghezza fino a **15** metri diverse da quelle che pescano con attrezzi trainati. Tale sistema deve contribuire al conseguimento **dell'adeguamento della capacità della flotta quando viene individuata una situazione di sfruttamento eccessivo** nonché al miglioramento delle prestazioni economiche, creando al tempo stesso concessioni di pesca trasferibili giuridicamente sicure ed esclusive basate sulle possibilità di pesca annuali concesse a uno Stato membro. Poiché le risorse

possibilità di pesca annue di uno Stato membro, che possono essere revocati sulla base di norme stabilite.

biologiche marine costituiscono un bene comune, è opportuno che le concessioni di pesca trasferibili stabiliscano diritti di utilizzazione solo su una parte delle possibilità di pesca annue di uno Stato membro, che possono essere revocati sulla base di norme stabilite.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) È opportuno che le concessioni di pesca possano essere trasferite o affittate, al fine di decentrare la gestione delle possibilità di pesca affidandola al settore e garantire che i pescatori che abbandonano l'attività non debbano dipendere dall'assistenza pubblica nell'ambito della politica comune della pesca.

Emendamento

(30) È opportuno che le concessioni di pesca possano essere trasferite o affittate, **conformemente al sistema stabilito in ogni Stato membro, al** fine di decentrare la gestione delle possibilità di pesca affidandola al settore e garantire che i pescatori che abbandonano l'attività non debbano dipendere dall'assistenza pubblica nell'ambito della politica comune della pesca.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Le caratteristiche specifiche e la vulnerabilità socioeconomica di alcune flotte artigianali giustificano **la limitazione** del sistema **obbligatorio** di concessioni di pesca trasferibili **alle imbarcazioni più grandi**. Il sistema di concessioni di pesca trasferibili deve essere applicato agli stock per i quali sono state assegnate possibilità di pesca.

Emendamento

(31) Le caratteristiche specifiche e la vulnerabilità socioeconomica di alcune flotte artigianali giustificano **l'adeguamento su base volontaria** del sistema di concessioni di pesca trasferibili **da parte degli Stati membri**. Il sistema di concessioni di pesca trasferibili deve essere applicato agli stock per i quali sono state assegnate possibilità di pesca.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) Considerando il carattere essenzialmente artigianale della pesca nelle regioni ultraperiferiche, è opportuno lasciare alle autorità regionali competenti il compito di prevedere l'adeguato sistema di gestione delle capacità per le flotte immatricolate nei porti della regione stessa;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36) Gli Stati membri devono gestire e mettere a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici le informazioni raccolte, sulla base di un programma pluriennale dell'Unione. Essi devono inoltre collaborare fra loro al fine di coordinare le attività di raccolta dei dati. Con riguardo alla raccolta dei dati, ove necessario gli Stati membri devono inoltre collaborare con i paesi terzi di uno stesso bacino marino.

(36) Gli Stati membri devono gestire e mettere a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici le informazioni raccolte, sulla base di un programma pluriennale dell'Unione. Essi devono inoltre collaborare fra loro al fine di coordinare le attività di raccolta dei dati. Con riguardo alla raccolta dei dati, ove necessario gli Stati membri devono inoltre collaborare con i paesi terzi di uno stesso bacino marino, **se possibile in seno a un'autorità regionale istituita a tale scopo.**

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Le conoscenze scientifiche **orientate alla politica della** pesca devono essere rafforzate mediante programmi adottati a livello nazionale per la raccolta di dati

(37) Le conoscenze scientifiche **in materia di** pesca devono essere rafforzate mediante programmi adottati a livello nazionale per la raccolta di dati scientifici sulla pesca, la

scientifici sulla pesca, la ricerca e l'innovazione in coordinamento con gli altri Stati membri nonché tramite gli strumenti *del* quadro dell'Unione *per la* ricerca e l'innovazione.

ricerca e l'innovazione in coordinamento con gli altri Stati membri nonché tramite gli strumenti *nel* quadro *della* ricerca e *dell'*innovazione *nonché il rafforzamento dei mezzi umani, dell'esperienza e dell'assistenza finanziaria dell'*Unione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) L'Unione deve promuovere a livello internazionale gli obiettivi della politica comune della pesca. A tal fine, essa deve sforzarsi di migliorare l'operato delle organizzazioni regionali e internazionali dedite alla conservazione e alla gestione degli stock ittici internazionali, promuovendo un processo decisionale basato sulle conoscenze scientifiche e su un maggiore rispetto delle norme nonché una maggiore trasparenza e partecipazione delle parti interessate, e combattendo le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Emendamento

(38) L'Unione deve promuovere a livello internazionale gli obiettivi della politica comune della pesca. A tal fine, essa deve sforzarsi di migliorare l'operato delle organizzazioni regionali e internazionali dedite alla conservazione e alla gestione degli stock ittici internazionali, promuovendo un processo decisionale basato sulle conoscenze scientifiche e su un maggiore rispetto delle norme nonché una maggiore trasparenza e *una* partecipazione *effettiva* delle parti interessate, e combattendo le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Gli accordi di pesca sostenibile conclusi con i paesi terzi devono garantire che le attività di pesca dell'Unione nelle acque dei paesi terzi si basino sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di giungere a uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine. Tali accordi, che prevedono la concessione di diritti di accesso in cambio di un contributo

Emendamento

(39) Gli accordi di pesca sostenibile conclusi con i paesi terzi devono garantire che le attività di pesca dell'Unione nelle acque dei paesi terzi si basino sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di giungere a uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine. Tali accordi, che prevedono la concessione di diritti di accesso in cambio di un contributo

finanziario dell'Unione, devono contribuire alla creazione di un contesto di governance di elevata qualità al fine di garantire in particolare misure efficienti di monitoraggio, controllo e sorveglianza.

finanziario dell'Unione, devono contribuire alla creazione di un contesto di governance di elevata qualità al fine di garantire in particolare misure efficienti di monitoraggio, controllo e sorveglianza. ***Le attività di pesca delle navi dell'Unione nel quadro di tali accordi non devono portare a una diminuzione dell'attività di pesca esercitata dai pescatori dei paesi con cui gli accordi sono stati firmati né al loro impoverimento.***

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) È opportuno che l'Unione, qualora approvi accordi di pesca sostenibile con paesi terzi che condividono il medesimo bacino marittimo di una regione periferica, garantiscano una ripartizione equa delle risorse che favorisca lo sviluppo del settore della pesca in tali regioni;

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(41 bis) È opportuno garantire un quadro trasparente all'insieme delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione e i paesi terzi del vicinato, nell'ottica di procedere a scambi e alla ripartizione delle opportunità di pesca o alla concessione dell'accesso alle rispettive acque per le proprie navi.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

(47) È necessario rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e semplificarne il funzionamento ai fini di una migliore gestione della produzione e delle attività di mercato; l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura deve garantire condizioni di equità per tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati *nell'Unione*, mettere i consumatori in grado di effettuare scelte più informate e incoraggiare modelli di consumo responsabili nonché migliorare le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dell'Unione lungo l'intera catena di commercializzazione.

Emendamento

(47) È necessario rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e semplificarne il funzionamento ai fini di una migliore gestione della produzione e delle attività di mercato, ***garantendo la reciprocità degli scambi commerciali con i paesi terzi, in modo da garantire pari condizioni per tutti nel mercato dell'Unione, non solo in relazione alla sostenibilità delle attività di pesca ma anche al controllo sanitario;*** l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura deve garantire condizioni di equità per tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati ***che siano originari dell'Unione o di paesi terzi,*** mettere i consumatori in grado di effettuare scelte più informate e incoraggiare modelli di consumo responsabili nonché migliorare le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dell'Unione lungo l'intera catena di commercializzazione. ***È opportuno che le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura condizionino le importazioni dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura al rispetto delle norme sociali e ambientali riconosciute a livello internazionale.***

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) *L'organizzazione comune dei mercati deve essere attuata nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio.* Per garantire il successo della politica comune della pesca occorre un sistema efficace di controllo, ispezione e attuazione che includa la lotta contro le attività di pesca INN. È necessario istituire un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Emendamento

(48) Per garantire il successo della politica comune della pesca occorre un sistema efficace di controllo, ispezione e attuazione che includa la lotta contro le attività di pesca INN. È necessario istituire un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 54

Testo della Commissione

(54) È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati per creare **un nuovo consiglio consultivo** e modificare le zone di competenza dei consigli consultivi esistenti, in particolare tenuto conto delle caratteristiche specifiche del Mar Nero.

Emendamento

(54) È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati per creare **nuovi consigli consultivi** e modificare le zone di competenza dei consigli consultivi esistenti, in particolare tenuto conto delle caratteristiche specifiche del Mar Nero **e delle regioni ultraperiferiche. Tuttavia, tutti i bacini marittimi dovrebbero essere coperti da consigli consultivi.**

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La politica comune della pesca garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali e socioeconomiche sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla **disponibilità** dell'approvvigionamento alimentare.

Emendamento

1. La politica comune della pesca garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali e socioeconomiche sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla **sicurezza, alla protezione sociale e al miglioramento dell'occupazione e della qualità della vita dei pescatori e delle comunità di pescatori delle varie regioni dell'Unione, alla competitività delle zone di pesca e di acquacoltura nonché alla sicurezza e alla qualità dell'approvvigionamento** alimentare.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire, entro il **2015**, che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Emendamento

2. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire, entro il **2017**, che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le

Emendamento

3. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi, **quale principio**

attività di pesca abbiano un impatto limitato sugli ecosistemi marini.

fondamentale al fine di garantire la sostenibilità delle attività di pesca e preservare a lungo termine la biodiversità marina e la sostenibilità ecologica delle acque in base alle risorse disponibili e allo scopo di offrire pari opportunità per tutti, e di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto limitato sugli ecosistemi marini.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Deve essere possibile sfruttare le esperienze professionali accumulate e le tradizioni delle zone di pesca, al fine di creare nuove specializzazioni nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e del miglioramento della qualità della vita di tali zone nonché per attirare i giovani verso questo settore di attività.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La politica comune della pesca sostiene un approccio regionale per consentire agli Stati membri di elaborare e attuare i piani di gestione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) creare le condizioni necessarie per svolgere le attività di pesca in modo efficiente nell'ambito di un settore economicamente redditizio e competitivo;

Emendamento

b) creare le condizioni necessarie per svolgere le attività di pesca in modo **sostenibile ed** efficiente **dal punto di vista sociale, economico e ambientale**, nell'ambito di un settore economicamente redditizio e competitivo, **tenendo conto della necessità di assicurare il futuro del settore e garantendo le condizioni per una concorrenza equilibrata nell'ambito degli scambi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura con i paesi terzi**;

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) contribuire ad offrire un **equo** tenore di vita a coloro che dipendono **dalle** attività di pesca;

Emendamento

d) contribuire ad offrire un tenore di vita e **un reddito dignitosi** a coloro che dipendono **dalla** attività di pesca, **tenendo conto delle difficoltà derivanti da limitazioni economiche, sociali e geografiche, quali l'insularità e l'ultraperifericità**;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) riconoscere l'importanza della pesca costiera e artigianale nonché della molluschicoltura per definire le popolazioni, produrre ricchezza e assicurare un modello di sfruttamento sostenibile.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello nazionale, regionale e locale;

Emendamento

a) chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello nazionale, regionale e locale, ***al fine di garantire una gestione di prossimità decentrata che tenga conto della realtà e delle peculiarità di ogni paese, delle varie zone di pesca, di ciascuna flotta e delle diverse risorse di pesca, accompagnata da una ricerca costante della governance verticale multilivello;***

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili;

Emendamento

b) definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili ***prevedendo, se del caso, una gradualità nonché periodi transitori;***

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) esteso coinvolgimento delle parti interessate in tutte le fasi, dalla concezione all'attuazione delle misure;

Emendamento

d) esteso coinvolgimento delle parti interessate, ***in particolare mediante consigli consultivi,*** in tutte le fasi, dalla concezione all'attuazione ***e alla valutazione*** delle misure;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione

– "acque dell'Unione", le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – comma 1 – trattino 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– "pesca costiera e artigianale": la pesca praticata da pescherecci di una lunghezza inferiore a 15 metri o che effettuano bordate di pesca di durata inferiore a 24 ore;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I pescherecci dell'Unione hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque dell'Unione ad esclusione di quelle di cui ai paragrafi 2 e 3, fatte salve le misure adottate conformemente alla parte III.

1. I pescherecci dell'Unione hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque dell'Unione ad esclusione di quelle di cui ai paragrafi 2 e 3, fatte salve le misure adottate conformemente alla parte III, ***e di quelle delle regioni ultraperiferiche quali definite all'articolo 349 del trattato.***

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 100 miglia nautiche dalla linea di base **delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie**, gli Stati membri interessati possono limitare l'esercizio della pesca ai pescherecci immatricolati nei porti di tali **isole. Tali restrizioni non si applicano** ai pescherecci dell'Unione che pescano tradizionalmente in tali acque, **a condizione che tali pescherecci non superino lo sforzo di pesca tradizionalmente messo in atto**. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.

Emendamento

3. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 100 miglia nautiche dalla linea di base **e dalla zona dei fondali di pesca e monti sottomarini di tutte le regioni ultraperiferiche dell'Unione**, gli Stati membri interessati possono limitare l'esercizio della pesca ai pescherecci immatricolati nei porti di tali **regioni. Il mantenimento dell'accesso** ai pescherecci dell'Unione **in grado di dimostrare** che pescano tradizionalmente in tali acque **è subordinato alla sostenibilità delle risorse alieutiche**. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Parte III – titolo II – articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Sono istituiti in via prioritaria piani pluriennali che prevedono misure di conservazione volte a mantenere o ricostituire gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Emendamento

1. Sono istituiti in via prioritaria piani pluriennali che prevedono misure di conservazione volte a mantenere o ricostituire gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. **Tali piani prendono in considerazione gli aspetti socioeconomici che le misure di conservazione necessarie comportano e prevedono indennizzi per i pescatori e le economie locali, e ciò per evitare di nuocere allo sviluppo delle regioni costiere e marittime.**

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Parte III – titolo II – articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I piani pluriennali si basano **sull'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca e tengono conto delle** limitazioni dei dati disponibili e dei metodi di valutazione **nonché di** tutte le fonti quantificate di incertezza in un modo scientificamente valido.

Emendamento

4. I piani pluriennali si basano **sui migliori dati scientifici disponibili e, in caso di** limitazioni dei dati disponibili e dei metodi di valutazione, **utilizzano l'approccio precauzionale tenendo conto di** tutte le fonti quantificate di incertezza in un modo scientificamente valido.

Motivazione

I piani pluriennali devono basarsi sul principio precauzionale in assenza dei migliori dati scientifici disponibili.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Parte III – titolo II – articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. In sede di applicazione ed elaborazione dei piani pluriennali, si tiene conto della necessità di effettuare gradualmente gli adeguamenti necessari evitando di imporre scadenze eccessivamente brevi salvo in caso di urgenza e previa conduzione di uno studio d'impatto socio-economico che deve essere aperto ai contributi degli attori interessati.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Parte III – titolo II – articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora risulti impossibile determinare un tasso di mortalità per pesca che consenta di riportare e mantenere gli stock **al di sopra dei** livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, i piani

2. Qualora risulti impossibile determinare un tasso di mortalità per pesca che consenta di riportare e mantenere gli stock **ai** livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, i piani pluriennali

pluriennali prevedono misure precauzionali che garantiscano un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

prevedono misure precauzionali che garantiscano un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Parte III – titolo II – articolo 11 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) scadenze ben definite per conseguire gli obiettivi specifici quantificabili;

Emendamento

d) scadenze ben definite *e realistiche* per conseguire gli obiettivi specifici quantificabili;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Parte III – titolo II – articolo 11 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) misure e obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome;

Emendamento

g) misure e obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome; *misure specifiche per definire la pesca sostenibile delle specie anadrome stock per stock;*

Motivazione

La pesca delle specie anadrome senza distinzione tra gli stock non è selettiva e pertanto occorre badare in particolare a limitarla e ad adottare misure che permettano alla politica comune della pesca di garantire la vitalità di diversi stock.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Parte III – titolo II – articolo 11 – comma 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) misure destinate a rimediare alle conseguenze sociali ed economiche nel suo campo di applicazione.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Parte III – titolo II – articolo 11 – comma 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) un meccanismo di risposta a situazioni impreviste;

Motivazione

La gestione delle risorse biologiche di una regione può cambiare in tempi relativamente brevi, sia in meglio che in peggio. Ciò è confermato dalle esperienze acquisite dalle regioni in materia di piani pluriennali, i quali, a causa delle rigide regole attualmente in vigore, non sono adeguati alla situazione delle risorse né alle possibilità esistenti per il loro sfruttamento.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Parte III – titolo II – articolo 14 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) tengono conto delle ripercussioni socio-economiche dell'adozione di tali misure.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Parte III – titolo III – capitolo I – articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Misure di conservazione ***adottate in conformità dei piani pluriennali***

Misure di conservazione ***e misure tecniche elaborate a livello regionale***

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Parte III – titolo III – capitolo I – articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nell'ambito di un piano pluriennale stabilito a norma degli articoli 9, 10 e 11, gli Stati membri *possono essere* autorizzati *ad adottare* misure conformi al piano medesimo che specifichino le misure di conservazione applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock delle acque dell'Unione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca.

Emendamento

1. Nell'ambito di un piano pluriennale stabilito a norma degli articoli 9, 10 e 11, gli Stati membri, *previa consultazione degli organismi regionali abilitati alla gestione della pesca*, sono autorizzati a *elaborare, in stretto legame con i consigli consultivi interessati*, misure conformi al piano medesimo che specifichino le misure di conservazione applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock delle acque dell'Unione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Parte III – titolo III – capitolo I – articolo 17 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) tengano conto delle proposte presentate dai consigli consultivi regionali.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Parte III – titolo III – capitolo I – articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale nel caso in cui gli Stati membri autorizzati ad adottare misure a norma dell'articolo 17 non notifichino tali

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale, *tenuto conto delle proposte dei consigli consultivi regionali*, nel caso in cui gli Stati membri autorizzati

misure alla Commissione entro **3 mesi dalla data di entrata in vigore del** piano pluriennale.

ad adottare misure a norma dell'articolo 17 non notificchino tali misure alla Commissione entro **una scadenza da fissare in ciascun** piano pluriennale.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Parte III – titolo III – capitolo I – articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale nel caso in cui

Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale, **tenuto conto delle proposte dei consigli consultivi regionali**, nel caso in cui

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Parte III – titolo III – capitolo I – articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le misure di conservazione adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici fissati nel piano pluriennale. Al momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto.

Emendamento

3. Le misure di conservazione adottate dalla Commissione, **stabilite previa consultazione degli organismi regionali interessati incaricati della gestione della pesca**, sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici fissati nel piano pluriennale. Al momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro **non compatibili o non appropriate alla realizzazione degli obiettivi** cessano di avere effetto.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Parte III – titolo III – capitolo II – articolo 21 – alinea

Testo della Commissione

Nell'ambito di un quadro di misure tecniche stabilito conformemente all'articolo 14, gli Stati membri **possono essere** autorizzati ad adottare misure conformi a tale quadro, che specifichino le misure tecniche applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock presenti nelle acque soggette alla loro giurisdizione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure tecniche:

Emendamento

Nell'ambito di un quadro di misure tecniche stabilito conformemente all'articolo 14, gli Stati membri, **previa consultazione degli organismi regionali incaricati della gestione della pesca, sono** autorizzati ad adottare misure conformi a tale quadro, che specifichino le misure tecniche applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock presenti nelle acque soggette alla loro giurisdizione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure tecniche:

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Parte III – titolo III – capitolo II – articolo 21 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) tengano conto delle proposte presentate dai consigli consultivi regionali.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Parte III – titolo III – capitolo II – articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure tecniche oggetto di un quadro di misure tecniche nel caso in cui gli Stati membri autorizzati ad adottare

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure tecniche oggetto di un quadro di misure tecniche, **tenuto conto delle proposte dei consigli consultivi**

misure a norma dell'articolo 21 non notifichino tali misure alla Commissione entro *tre* mesi dalla data di entrata in vigore del quadro di misure tecniche.

regionali, nel caso in cui gli Stati membri autorizzati ad adottare misure a norma dell'articolo 21 non notifichino tali misure alla Commissione entro *sei* mesi dalla data di entrata in vigore del quadro di misure tecniche.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Parte III – titolo III – capitolo II – articolo 24 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 per la definizione di misure tecniche qualora le misure degli Stati membri, sulla base di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 23,

Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 per la definizione di misure tecniche, *tenuto conto delle proposte dei consigli consultivi regionali*, qualora le misure degli Stati membri, sulla base di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 23,

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Parte III – titolo III – capitolo II – articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le misure tecniche adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi fissati nel quadro di misure tecniche. Al momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto.

Emendamento

3. Le misure tecniche adottate dalla Commissione, *stabilite previa consultazione degli organismi regionali interessati incaricati della gestione della pesca*, sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi fissati nel quadro di misure tecniche. Al momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro *non compatibili o non appropriate alla realizzazione degli obiettivi* cessano di avere effetto.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Parte III – titolo IV – articolo 26 – titolo

Testo della Commissione

Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche

Emendamento

Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche **e nella zona delle 100 miglia nautiche intorno alle regioni ultraperiferiche**

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Parte III – titolo IV – articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per ridurre al minimo l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificatamente per questa zona. Le misure degli Stati membri sono compatibili con gli obiettivi enunciati agli articoli 2 e 3 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

Emendamento

1. Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per ridurre al minimo l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base **e nella zona delle 100 miglia nautiche intorno alle regioni ultraperiferiche entro i limiti della loro zona economica esclusiva**, purché l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificatamente per questa zona. Le misure degli Stati membri sono compatibili con gli obiettivi enunciati agli articoli 2 e 3 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Parte IV

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Motivazione

La soppressione delle concessioni di pesca trasferibili è accompagnata da un nuovo paragrafo all'articolo 16 che lascia a ogni Stato membro la scelta del metodo di ripartizione delle possibilità di pesca attribuitegli in base al principio di sussidiarietà. Ciò permette agli Stati membri che lo desiderano di istituire un sistema di concessioni di pesca trasferibili.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Parte V – articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano misure per l'adeguamento della capacità di pesca della propria flotta nell'intento di conseguire un efficace equilibrio tra questa capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano, **là dove risulta necessario**, misure per l'adeguamento della capacità di pesca della propria flotta nell'intento di conseguire un efficace equilibrio tra questa capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Parte IV – articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La capacità di pesca corrispondente alle navi ritirate con aiuti pubblici non viene sostituita.

Emendamento

soppresso

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Parte V – articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo al nuovo calcolo dei limiti di capacità di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2.

Emendamento

soppresso

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Parte VII – titolo I – articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca e nell'ambito delle ORGP si basano sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano mantenute o riportate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Emendamento

2. Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca e nell'ambito delle ORGP si basano sui migliori pareri scientifici disponibili ***nonché sui pareri delle regioni, dei consigli consultivi e degli organismi regionali di gestione della pesca***, al fine di garantire che le risorse alieutiche siano mantenute o riportate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile ***e che le posizioni delle regioni, dei consigli consultivi e degli organismi regionali di gestione della pesca siano debitamente prese in considerazione ed espresse.***

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Parte VII – titolo II – articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I pescherecci dell'Unione catturano unicamente il surplus di catture ammissibili determinato dal paese terzo a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e identificato sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra l'Unione e il paese terzo con riguardo allo sforzo totale di pesca degli stock interessati al fine di garantire che le risorse alieutiche restino al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Emendamento

2. I pescherecci dell'Unione catturano unicamente il surplus di catture ammissibili determinato dal paese terzo a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e identificato sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra l'Unione e il paese terzo con riguardo allo sforzo totale di pesca degli stock interessati, al fine di garantire che le risorse alieutiche restino al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile ***e di garantire ai pescatori del***

paese terzo o dei paesi terzi interessati dagli accordi che la loro capacità di pesca non ne risulti ridotta.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Parte XII – articolo 52 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il consiglio consultivo che sarà creato per le regioni ultraperiferiche sarà diviso in tre sezioni: la sezione Grandi Caraibi, che comprende Guadalupe, Martinica e Guyana; la sezione Oceano Indiano sudoccidentale, che comprende Riunione e Mayotte, e infine la sezione Macaronesia, che comprende Canarie, Azzorre e Madera.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Parte XII – articolo 52 – paragrafo 53 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) sottoporre raccomandazioni e suggerimenti alla Commissione quanto alle posizioni che deve difendere nell'ambito delle ORGP.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Parte XII – articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione e, ove del caso, lo Stato membro interessato, rispondono entro un termine ragionevole a ogni raccomandazione, suggerimento o informazione ricevuti a norma del

2. La Commissione e, ove del caso, lo Stato membro interessato, rispondono entro un termine ragionevole a ogni raccomandazione, suggerimento o informazione ricevuti a norma del

paragrafo 1.

paragrafo 1 *e tengono conto delle raccomandazioni dei consigli consultivi regionali per l'adozione di decisioni.*

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Parte XII – articolo 53 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Non appena prevede di prendere nuove misure concernenti un consiglio consultivo o di regolamentarne il bacino di pesca, la Commissione chiede in via preliminare il parere del consiglio in questione.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Parte XII – articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I consigli consultivi sono composti da organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e altri gruppi di interesse interessati dalla politica comune della pesca.

1. I consigli consultivi sono composti *prevalentemente* da organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e *comprendono ugualmente organizzazioni di tutela dell'ambiente e della biodiversità nonché altri gruppi di interesse interessati dalla politica comune della pesca e associazioni di difesa degli estuari e dei corsi d'acqua naturali e possono essere accettati in qualità di osservatori i paesi terzi o le organizzazioni che rappresentano il settore della pesca di paesi terzi del bacino marittimo interessato.*

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Allegato III – colonna 1 – linea 5

Testo della Commissione

Acque sudoccidentali

Emendamento

Acque sudoccidentali, *acque dell'Oceano Indiano sudoccidentale e acque delle Antille-Guyana*

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Allegato III – colonna 2 – linea 5

Testo della Commissione

Zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie)

Emendamento

Zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie), *acque dell'Oceano Indiano sudoccidentale e acque delle Antille-Guyana*

PROCEDURA

| | |
|---|--|
| Titolo | Politica comune della pesca |
| Riferimenti | COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD) |
| Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | PECH 13.9.2011 |
| Parere espresso da Annuncio in Aula | REGI 13.9.2011 |
| Relatore per parere Nomina | Younous Omarjee 4.1.2012 |
| Relatore per parere sostituito | Elie Hoarau |
| Approvazione | 18.9.2012 |
| Esito della votazione finale | +: 38 -: 3 0: 0 |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Ryszard Czarnecki, Francesco De Angelis, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Andrey Kovatchev, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Derek Vaughan |